

Pubblicato il 23/04/2020

N. 00933/2020 REG.PROV.CAU.
N. 0013824/2020 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Il Presidente del T.A.R.

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sull'istanza ex art. 61 c.p.a., proposta da
Vincenzo Coppola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolina G.
Muccio e Francesco Maria Confessore, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Napoli alla p.zza del Gesù Nuovo,33 e con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Napoli, non costituita in giudizio;

per la sospensione

del provvedimento del Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di
Napoli Area III -ter prot. n. 69/2020/sanz/Area III ter, notificato in
dara 22/04/2020, con il quale viene disposta la chiusura dell'attività
commerciale "Panificio Coppola Vincenzo" per giorni 5 a decorrere
dalla data di notifica.

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Visto il proprio decreto n. 842/2020 del 22.04.2020 con il quale la detta istanza è stata respinta per mancata notifica della stessa;

Vista l'istanza depositata nella medesima data del 22.04.2020, con la quale parte ricorrente deposita prova del perfezionamento della notificazione sempre nella giornata del 22.04.2020 e chiede la rimessione in termini con esame della citata istanza;

Ritenuto che può ora procedersi all'esame della detta istanza cautelare monocratica *ante causam*;

Visto l'art. 61, co. 3, c.p.a., secondo il quale "*3. L'incompetenza del giudice è rilevabile d'ufficio.*";

Considerato che l'impugnazione dei provvedimenti prefettizi applicativi di sanzioni adottati ex l. n. 689/1981 esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere attribuita – come per altro indicata nel provvedimento contestato – all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 6, co.5., D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 (*L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: ... c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*);

Ritenuta, in particolare, la evidente natura sanzionatoria della misura applicata;

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.

Così deciso in Napoli il giorno 23 aprile 2020.

**Il Presidente del
T.A.R.
Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO